



**Regolamento**  
**per l'individuazione di partner industriali con**  
**adeguate competenze tecnologiche e di ricerca,**  
**nonché per l'adozione e l'aggiornamento dell'albo**  
**di partner industriali e l'individuazione delle**  
**modalità e dei criteri per la stipula dei relativi**  
**accordi ai sensi dell'art. 8.5 sexies del d.lgs 288**  
**/2003 s.m.i**

**(Reg. n. 101/2024)**

Approvato con deliberazione n. 6/C.d.A./69 del 24 ottobre 2024



## SOMMARIO

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO E SCOPO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 – RESPONSABILITÀ/ADOZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO II – FUNZIONAMENTO DELL’ALBO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 – REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER INDUSTRIALI DA     INSERIRE NELL'ALBO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 – COSTITUZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PARTNER     INDUSTRIALI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER INDUSTRIALI ISCRITTI     NELL'ALBO CON CUI STIPULARE ACCORDI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI PARTNER INDUSTRIALI .....</b>	<b>11</b>
<b>CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 10 – VALIDITÀ .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11 – PUBBLICITÀ.....</b>	<b>12</b>



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### PREMESSA

Il settore delle Life Science è multidisciplinare, dinamico, fortemente legato alla ricerca e all'innovazione, ma anche caratterizzato da lunghe tempistiche di produzione e alti costi di ricerca e sviluppo. Proprio da questa peculiarità sorge la necessità di fare “networking” e creare una rete delle comunità coinvolte nel processo di sviluppo (imprese, enti universitari e centri di ricerca) con lo scopo di ottimizzarne l'efficacia, trasferendo e al contempo creando nuovo know-how. I Paesi che vogliono competere in questo campo anche sui mercati internazionali devono quindi essere in grado di costruire veri e propri network di collaborazione tra mondo della ricerca e dell'impresa affinché le scoperte scientifiche siano efficacemente trasformate in nuovi beni e servizi.

Il punto di partenza è stato rinvenuto nella legge Delega 3 agosto 2022 n. 129, Articolo 1 (criteri di delega) (*Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288*) dove il Legislatore ha delegato il Governo a: “p): prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCCS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, disciplinando il regime di incompatibilità del dipendente pubblico con le fasi di trasferimento tecnologico, di spin off e di start up, nonché il rapporto con le imprese nella fase di sponsorizzazione della ricerca e nella scelta del partner scientifico e industriale per lo sviluppo di brevetti detenuti dall'IRCCS di appartenenza”.

Si evince quindi il chiaro intento del Legislatore di introdurre un quadro giuridico volto ad agevolare il trasferimento tecnologico e a implementare la collaborazione con il privato.

L'IRCCS adotta il presente Regolamento al fine di attuare le prescrizioni dell'art. 8, comma 5 sexies, del D.Lgs. 288/2003 “*Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, anche mediante contratti di collaborazione industriale, di licenza, nonché la creazione di spin-off e start up, individuano il partner industriale secondo i*



*criteri e le modalità seguenti: a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, adottano apposito regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonché le modalità e criteri per la stipula degli accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicità; c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza; d) per gli IRCCS pubblici, per le finalità di cui al presente comma con apposita procedura selettiva individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS pubblico può procedere ad ulteriore procedura di evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo." Tale previsione è coerente con la precedente formulazione dell'art. 8 del D.lgs. 288/2003, che al comma 5 già sanciva che gli IRCCS sono legittimati ad avvalersi di altri soggetti per industrializzare i risultati della propria ricerca ("Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinati dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità [...]"). La portata dell'art. 8, comma 5, D.lgs. 288/2003 è stata oggetto di disanima di Paolo de Angelis in commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 04/02/2021 n. 1043 riconoscendo che: "[...] Se non è necessario ricorrere ai principi in tema di tutela della concorrenza e ai successivi strumenti di garanzia [...] tutte le volte in cui l'attività svolta assieme al soggetto privato (o il servizio reso) non comporta una restrizione della concorrenza (tutte le volte in cui, cioè, l'attività può essere svolta per altri soggetti alle stesse condizioni), laddove tale condizione non si verificasse e venisse meno il carattere aperto del contratto [...] è sicuramente opportuno [...] individuare degli strumenti di non troppa complessità che possano essere utilizzati per rispettare i principi (eurounitari e nazionali) in materia".*

Il Regolamento si applica a tutti i casi in cui l'IRCCS voglia trasferire in ambito industriale i risultati, di cui è titolare, generati dalle attività di ricerca tramite la sottoscrizione di specifici accordi con partner industriali. Non trova invece applicazione per quegli accordi che gli



IRCCS stipulano con partner di ricerca non aventi a oggetto il trasferimento dei risultati (e.g. attività di servizio e di attività di sviluppo nell'ambito della Ricerca Commissionata Contratti di servizio e contratti aventi a oggetto Studi clinici profit non promossi dall'IRCCS). Il distinguo sopra evidenziato è dipeso dal tenore letterale della norma che fa esplicito riferimento ai soli casi in cui l'IRCCS pubblico voglia "trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale".

## **ART. 1 – OGGETTO E SCOPO**

1 Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per l'individuazione da parte dell'IRCCS di partner industriali dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca con cui stipulare accordi e con cui costituire, Spin-off e Start up al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale;
- la costituzione di un albo recante i partner industriali individuati, l'aggiornamento e le modifiche dello stesso;
- l'individuazione delle modalità di selezione del Partner industriale, tra quelli indicati nel suddetto albo, per la valorizzazione degli specifici risultati e dei criteri per la stipula dei relativi accordi, al fine di trasferire i risultati della ricerca dell'IRCCS in ambito industriale.

## **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

2.1 Il presente Regolamento si applica a tutti i casi in cui l'IRCCS voglia trasferire in ambito industriale i risultati di cui è titolare, generati dalle attività di ricerca, tramite la sottoscrizione di specifici accordi con partner industriali, oltreché mediante la creazione di Spin-off e Start up.

2.2 Il presente Regolamento disciplina i criteri di individuazione dei partner industriali dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, nonché le modalità di stipula dei relativi accordi.



2.3 Il presente Regolamento non si applica ai contratti di appalto e concessione oggetto del D.Lgs.31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e in ogni caso a tutti i contratti non aventi a oggetto il trasferimento dei risultati in ambito industriale (e.g. attività di servizio e di attività di sviluppo nell'ambito della Ricerca Commissionata Contratti di servizio e contratti aventi a oggetto Studi clinici profit non promossi dall'IRCCS).

2.4 Resta esclusa dal presente Regolamento l'individuazione di partner industriali nel caso di Spin-off e Start up non partecipati dall'IRCCS.

### **ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

3.1 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti esterni:

- D.lgs. 10/02/2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale);
- D.lgs. 16/10/2003 n. 288 e s.m.i.;
- DM 28 settembre 2023;

3.2 Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti interni:

- Regolamento per la tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale (Reg. n. 79/2021) (Deliberazione n. 5/C.d.A./0114 del 14 ottobre 2021);
- Statuto dell'IRCCS (Deliberazione n. 5/C.d.A./62 del 27 luglio 2023);
- Regolamento per la creazione di nuove realtà imprenditoriali nelle forme di Spin-Off (deliberazione n. 5/C.d.A./03 del 26 gennaio 2023)

### **ART. 4 – RESPONSABILITÀ/ADOZIONE**

4.1 L'adozione dell'Albo dei Partner Industriali avviene mediante atto deliberativo su proposta del Direttore Scientifico.

4.2 L'Ufficio Trasferimento Tecnologico è responsabile del procedimento finalizzato all'adozione del presente Regolamento nonché alla costituzione, al funzionamento e all'aggiornamento dell'Albo.



## ART. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

5.1 Ai sensi del presente Regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati:

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione

**UTT:** Ufficio di Trasferimento Tecnologico

**P.A:** Pubblica Amministrazione

**Partner industriale:** soggetto giuridico, di diritto italiano o straniero, costituito e attivo e, potenzialmente interessato ad acquisire i risultati della ricerca di cui l'IRCCS è titolare o a finanziare progetti di ricerca innovativa, tramite la stipula di appositi accordi (e.g. accordi di licenza esclusiva o non esclusiva, cessione, investimento, co-sviluppo) nonché tramite la creazione di Spin-off e Start up dedicate alla commercializzazione dei risultati ottenuti, anche eventualmente a fronte di un corrispettivo in equity o success fee; rientrano nella presente definizione anche le società di capitali di diritto italiano o estero, partecipate dall'IRCCS e/o dal personale dell'IRCCS, finalizzate alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca;

**Ricerca Commissionata e, nell'ambito di questa, attività di servizio, attività di sviluppo e attività di ricerca innovativa, si rimanda alle Linee Guida adottate con Decreto Interministeriale 26 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell'università e della ricerca:** qualsiasi progetto di ricerca condotto presso l'IRCCS su commissione di soggetti terzi (società/enti di ricerca profit o no-profit, società, Fondazioni private, consorzi...etc), attraverso la messa a disposizione di proprie conoscenze, know-how, nonché delle professionalità dei propri ricercatori, nell'interesse della parte committente, in cambio di un corrispettivo economico;

**Contratti di servizio:** contratti aventi a oggetto prestazioni di servizio, quali l'esecuzione di attività analitiche e/o valutative su specifica richiesta di una parte committente e con metodi noti, eseguiti in cambio di un corrispettivo;

**Risultati:** qualsiasi trovato suscettibile o meno di brevettazione o altra privativa, diritto di esclusiva o tutela, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, metodo, processo industriale, informazione, know-how e altri dati concepiti, attuati e sviluppati;

**Studi clinici profit non promossi dall'IRCCS:** studi promossi da società a fini di lucro, i cui risultati divengono di proprietà del promotore dello studio e possono essere utilizzati



per lo sviluppo industriale di un farmaco o di un dispositivo medico, a fini regolatori e commerciali.

## CAPO II – FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

### ART. 6 – REQUISITI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER INDUSTRIALI DA INSERIRE NELL'ALBO

6.1 Al fine di essere inseriti nell'Albo dei Partner industriali, il soggetto giuridico che ne fa richiesta deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare tutte le condizioni *infra* riferite.

#### **Requisiti Generali:**

- 1) essere regolarmente costituito e attivo;
- 2) non aver subito provvedimenti giudiziari relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la P.A.;
- 3) insussistenza di cause ostative che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la P. A.;
- 4) assenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'IRCCS;
- 5) impegno a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico", nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'IRCCS, pubblicati sul sito istituzionale dell'IRCCS: [Codice di comportamento e regolamenti disciplinari - Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS](#);
- 6) non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- 7) non aver commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati (come definito dall'art. 98 del Codice degli Appalti);





- 8) l'inesistenza di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- 9) non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 94 del](#) Codice dei Contratti Pubblici;
- 10) non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- 11) non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- 12) aver preso completa visione del presente Regolamento, dell'Avviso Pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle senza riserve.

#### **Requisiti Specifici:**

- 1) essere dotati di adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, ovvero:
  - avere comprovata competenza nel/nei proprio/i settore/i di specializzazione per applicazioni generali e/o specificamente sanitarie;
  - avere tra le proprie finalità lo sviluppo di prodotti e di servizi innovativi anche per la cura, la diagnosi e il miglioramento dello stile di vita di soggetti sani o affetti da patologie croniche o acute;
- 2) avere expertise nello sviluppo e/o commercializzazione di prodotti nel settore delle *life science o in altro settore affine o propedeutico*.



## **ART. 7 – COSTITUZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI PARTNER INDUSTRIALI**

- 7.1 L'IRCCS, per il tramite dell'UTT, provvede alla costituzione dell'Albo dei Partner industriali secondo le modalità di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità. L'Albo è un archivio aperto a qualsiasi Partner industriale, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, e dal quale l'IRCCS potrà attingere per le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 7.2 Per essere iscritte all'Albo, i Partner Industriali interessati dovranno far pervenire la propria richiesta secondo le modalità indicate nell'Avviso Pubblico, oltre ad accettare la dichiarazione di impegno alla riservatezza.
- 7.3 L'Albo verrà aggiornato periodicamente, salvo esigenze di urgenza. Anche l'aggiornamento avverrà in attuazione del principio di trasparenza e pubblicità.
- 7.4 L'inserimento dei Partner industriali avverrà secondo ordine alfabetico.
- 7.5 La costituzione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale, né prevede alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi ai Partner industriali, ma individua semplicemente i soggetti giuridici con cui l'IRCCS potrà stipulare accordi o costituire Spin-off e Start up previa valutazione di possesso delle competenze tecnologiche e di ricerca richieste per il trasferimento dei risultati in ambito industriale, come meglio definite nel successivo art. 8, sulla base di criteri non discriminatori, di ragionevolezza e proporzionalità.
- 7.6 L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico provvederà alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo

## **ART. 8 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER INDUSTRIALI ISCRITTI NELL'ALBO CON CUI STIPULARE ACCORDI**

- 8.1 L'inserimento nell'Albo non comporta alcun obbligo in capo all'IRCCS, né alcun diritto in capo al Partner industriale, in ordine alla eventuale stipula di accordi aventi a oggetto il trasferimento dei risultati di titolarità dell'IRCCS.
- 8.2 L'IRCCS attingerà all'Albo per la selezione dei Partner industriali con cui stipulare specifici accordi per trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, nonché per la costituzione di Spin-off, tenuto conto dei seguenti criteri:



- competenze tecnologiche e di ricerca possedute dal Partner industriale;
- expertise in materia di sviluppo e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi, anche tramite la costituzione di società dedicate, nel settore delle life science o in altro settore affine o propedeutico;
- pregressa proficua collaborazione in relazione al medesimo o similare settore del risultato da valorizzare;
- complementarità delle attività di valorizzazione con altre attività di ricerca o co-sviluppo già disciplinate mediante la stipula di pregressi accordi con l'IRCCS aventi lo stesso o simile oggetto;
- rotazione fra i Partner industriali, ove possibile.

8.3 La scelta del Partner industriale con il quale stipulare accordi per trasferire i risultati in ambito industriale o con il quale costituire Spin-off verrà definito con atto deliberativo motivato, sentito il Direttore Scientifico, secondo i predetti criteri. L'UTT potrà in essere le procedure e gli adempimenti amministrativi di stipula degli accordi con il Partner industriale prescelto. In particolare, l'individuazione del Partner industriale verrà effettuata dall'IRCCS mediante apposita procedura selettiva, nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile, e tenuto conto delle specifiche esigenze del caso, sempre garantendo il rispetto dell'interesse di tutela della ricerca.

8.4 La stipula degli accordi di cui al presente Regolamento è attribuita al Direttore Scientifico, in conformità alle deliberazioni 6/CDA/n. 11 del 23.4.2024, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione 6/CDA/n. 10 del 23.4.2024.

## **ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI PARTNER INDUSTRIALI**

9.1 L'IRCCS si riserva la facoltà di cancellare il Partner industriale inserito nell'Albo che:

- non sia più in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente Regolamento;
- abbia compiuto grave inadempimento alle obbligazioni nascenti dagli accordi;
- non abbia tempestivamente comunicato la variazione dei requisiti, ovvero di situazioni che possono inficiare la regolare iscrizione all'Albo;
- abbia iniziato procedura di insolvenza, scioglimento o liquidazione;



- abbia presentato per la riorganizzazione, la ricomposizione o lo sgravio fiscale ai sensi di una qualsiasi legge in materia di insolvenza per i debitori, o la cessione a beneficio dei creditori o la cessazione della propria attività;  
sia stato acquisito da parte di un terzo (diverso da un affiliato o da un controllato di tale partner industriale).

### **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 10 – VALIDITÀ**

- 10.1 Il presente Regolamento è in vigore dalla data di approvazione.

#### **ART. 11 – PUBBLICITÀ**

- 11.1 Il presente Regolamento, così come ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale <https://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-trasparente.html> nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
- 11.2 L'utilizzo o l'accesso all'Albo, dei Partner industriali, costituisce una conferma della presa visione del Regolamento, nonché accettazione dei suoi contenuti e delle relative successive modificazioni.
- 11.3 L'esistenza dell'Albo è resa nota mediante avvisi pubblicati in forma permanente nella sezione del sito internet aziendale dedicata alla trasparenza. I predetti avvisi riportano l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione e connessi, nonché i contatti telefonici ed e-mail.
- 11.4 Al fine di sollecitare l'iscrizione di nuovi Partner industriali abilitati ai processi di selezione nei diversi settori, l'IRCCS ogni anno o comunque quando ritenuto necessario, pubblica un avviso sull'esistenza dell'Albo con le medesime modalità di cui al presente articolo, nonché attraverso ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile, compresa la comunicazione diretta ai Partner Industriali.